



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 27 del 26-01-2021	Oggetto: Servizio di Trasporto pubblico locale - Denominazione Ditta: TPL Mobilità S.C. a r.l. di Spoleto - Liquidazione della spesa - conguaglio 3° e 4° bimestre anno 2020 - corrispettivo 5° bimestre anno 2020 e liquidazione dell'IVA dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi - Emergenza COVID-19
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- la Provincia di Perugia ha indetto una procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva del bando, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs.vo n. 158/1995, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino 2, per un importo stimato e complessivo annuo a base di gara di € 9.589.923,93 oltre IVA;
- la Provincia di Perugia ha poi formalmente invitato n. 3 Ditte a presentare offerta per concorrere alla gara;
- entro il termine stabilito è pervenuta un'unica offerta;
- la Provincia di Perugia, conclusa la suddetta procedura di gara, ha aggiudicato l'appalto in argomento alla ditta T.P.L. Mobilità S.C.a r.l. di Spoleto, S.S. Flaminia, Km. 127,700 che ha offerto un ribasso sul corrispettivo a base di gara pari a 0,01%;
- secondo quanto previsto dal capitolato di gara, l'importo di aggiudicazione è stato rivalutato anche per l'anno 2020;
- la quota di tale corrispettivo ammonta a presunti € 16.000,00 IVA compresa;
- il pagamento del corrispettivo annuo deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - 90% erogato pro quota da ciascun Ente locale affidante con rate bimestrali e posticipate, entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla presentazione di regolare fattura;
 - il saldo del 10% liquidato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza;
- il V° comma dell'art. 38 della L.R. 3 aprile 2012 n. 5 ha disposto che i contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della predetta legge ed in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/1998 sono prorogati fino al subentro effettivo del nuovo affidatario;

- con Determinazione del Responsabile dell'area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura n. 37 del 06.02.2020 è stata autorizzata la registrazione dell'impegno di spesa per un importo di € 16.390,00 per l'anno 2020, relativa alla quota a carico di questo Ente, con imputazione dei fondi al cap. 2079 del Bilancio 2020;

Considerato:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 9, sono state individuate “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, quali limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (asili, scuole di ogni ordine e grado, università);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, sono state stabilite “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- in particolare, il citato D.P.C.M. 17 maggio 2020 alla lett. ii) dell'art 1, comma 1, ha previsto che “il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”

Dato atto che:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, all'art. 92, comma 4bis, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”;
- il comma 4-quater del medesimo art. 92 del D.L. n. 18/2020, specifica altresì che “L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 - bis e 4 - ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 08, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;

Dato atto che:

- con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state introdotte misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in particolare, il citato D.L. n. 34/2020, all'art. 200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” stabilisce al comma 1: “Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo

con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.”;

comma 2: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”;

comma 6: ”Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020”;

Tenuto conto che:

- in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto ed in ragione della esigenza primaria di tutelare la salute pubblica, sono state adottate dal Presidente della Regione Umbria diverse ordinanze contingibili e urgenti che hanno introdotto misure straordinarie volte a contenere il rischio di ulteriore contagio sul territorio regionale limitando la circolazione pubblica e sospendendo le attività lavorative, scolastiche ed universitarie;
- relativamente ai servizi di trasporto pubblico, con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 13 marzo 2020 è stata disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi di linea erogati dalle aziende TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto;
- con successive ordinanze (n. 8 del 18.03.2020, n. 10 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 18 del 11.04.2020, n. 22 del 30.04.2020, n. 26 del 18.05.2020) sono state disposte “Ulteriori disposizioni, per il periodo 14 aprile 2020 -3 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus” e i programmi di esercizio delle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale sono stati ridotti secondo le previsioni delle richiamate ordinanze;

Considerato altresì che

- i suddetti effetti sono, allo stato, rilevabili sotto diversi aspetti, tra i quali il drastico abbattimento dei ricavi operativi, sotto forma di ricavi da traffico (da mercato); i maggiori costi connessi all'adozione di misure straordinarie di sanificazione adottate a tutela del personale e del pubblico; i minori costi variabili sostenuti, discendenti dal ridotto esercizio;
- la predetta situazione emergenziale si qualifica, pertanto, come evento potenzialmente

idoneo a determinare situazioni di squilibrio contrattuale gravemente impattanti, sul piano economico occupazionale, sulle aziende esercenti i servizi minimi di trasporto pubblico locale;

Ritenuto che occorre garantire la continuità dei servizi essenziali di Trasporto Pubblico Locale e assicurare alle imprese la costanza dei flussi finanziari per consentirne la necessaria funzionalità provvedendo, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, in ottemperanza con quanto disposto all'art. 200 del citato D.L. n. 34/2020.

Preso atto del contenuto della D.G.R. n. 416 del 27.05.2020 avente ad oggetto "Servizi regionali di Trasporto Pubblico Locale – Emergenza da COVID-19. Determinazioni." con la quale in ragione della eccezionale emergenza epidemiologica da Covid19 è stato deliberato di procedere all'erogazione del 100% delle mensilità di marzo e aprile, nonché del 90% in anticipazione delle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto, rinviando a successivi atti i dovuti conguagli;

VISTO l'art. 92 comma 4bis, della legge 4 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, che dispone "al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.";

VISTA la D.D. n. 12426 del 21.12.2020, relativa all'erogazione delle risorse a copertura dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, in adempimento di quanto stabilito con D.G.R. n. 718 del 02.07.2013;

Presa visione della seguente fattura emessa dalla Ditta T.P.L. Mobilità S.C.a r.l. di Spoleto:

- fattura n. PA/95 del 13.11.2020 (Prot. com.le n. 25728 del 19.11.2020) di € 2.678,14 + IVA 10% (= 267,81 e così per complessivi € 2.945,95, relativa al conguaglio 3° bimestre 2020, al conguaglio 4° bimestre 2020 e al 5° bimestre 2020 del corrispettivo annuo 2020 per il servizio T.P.L.;

VISTA inoltre la fattura n. PA/4 del 08.01.2021 (Prot. com.le. n. 1807 del 21.01.2021) dell'importo di € 22.195,44 oltre IVA pari ad € 2.219,54, per la quale è la Regione Umbria ad erogare direttamente alla Ditta T.P.L. Mobilità S.C. a r. l. la quota parte dei corrispettivi dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti, mentre l'ammontare dell'importo IVA, dovrà essere versato dall'acquirente del servizio;

VISTO l'art. 1 – comma 629 lettera b) – della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'I.V.A., introducendo l'art. 17 – ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

ATTESO che per effetto delle modifiche intervenute con l'introduzione del citato "split payment" vengono fissati i termini e le modalità per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni, e pertanto la stessa dovrà essere versata

dall'acquirente del servizio. All'interno dell'attuale circuito finanziario predisposto dalla Regione Umbria, rimane a carico dell'Ente titolare dei relativi contratti di trasporto (soggetto passivo), l'obbligo del versamento dell'IVA relativa alle suddette fatture in conformità di quanto disposto dal D.M. 23.01.2015;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti, al netto dell'IVA di legge;

In virtù del decreto sindacale n. 21 del 31.12.2020 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

Visti:

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 191 del 7.9.2006;

il contratto di appalto rep. n. 15.599 del 19.12.2006;

la L.R. 5 del 3.04.2012;

il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla Soc. T.P.L. Mobilità S.C.a r.l. di Spoleto, per le motivazioni indicate, la fattura n. PA/95 del 13.11.2020 (Prot. com.le n. 25728 del 19.11.2020) per l'importo, al netto dell'IVA pari ad **€ 2.678,14** relativa al conguaglio 3° bimestre 2020, al conguaglio 4° bimestre 2020 e al 5° bimestre del corrispettivo annuo 2020 per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma (importo totale fattura € 2.945,95);
3. di liquidare altresì, all'Erario la somma di **€ 267,81** corrispondente all'I.V.A. dovuta per la fattura sopra indicata;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.945,95 trova imputazione al Cap. 2079 RRPP 2020 del Bilancio 2021 (Imp. 71 - 2020 assunto con Determinazione n. 37 del 06.02.2020);
5. di prendere atto della fattura n. PA/4 del 08.01.2021 (Prot. com.le. n. 1807 del 21.01.2020) dell'importo di € 22.195,44 oltre IVA pari ad € 2.219,54 (totale importo € 24.414,98) per la quale sarà la Regione Umbria ad erogare direttamente alla Ditta T.P.L. Mobilità S.C. a r. l. la quota parte dei corrispettivi dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti, mentre l'ammontare dell'importo IVA, relativa al conguaglio al 31 agosto 2020, e al corrispettivo relativo al 5° e al 6° bimestre 2020, dovrà essere versata dall'acquirente del servizio;
6. di impegnare per quanto sopra la somma di € 2.219,54 con imputazione al Cap. 2978 del Bilancio 2021;
7. di liquidare all'Erario la somma di € 2.219,54 quale ammontare dell'IVA, che sarà rimborsata dalla Regione Umbria, per l'erogazione dei servizi minimi da parte

dell'operatore economico titolare del contratto di servizio di trasporto pubblico locale,
Soc. T.P.L. Mobilità S.C. a r.l.;

8. di dare atto che:

- il codice identificativo di gara è il seguente: 19872781AF;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con validità fino al 13.02.2021 (Prot. INPS_23066459) che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Servizio di Trasporto pubblico locale - Denominazione Ditta: TPL Mobilità S.C. a r.l. di Spoleto - Liquidazione della spesa - congruaggio 3° e 4° bimestre anno 2020 - corrispettivo 5° bimestre anno 2020 e liquidazione dell'IVA dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi - Emergenza COVID-19

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 01-02-2021 al 16-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia